

Fac – simile accordo con le rappresentanze sindacali aziendali per installazione impianti audiovisivi

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

In data presso si sono incontrati:

- la Ditta,
corrente in,
rappresentata da
- le R.S.A. nelle persone dei Sigg.;

premessi che:

- la Ditta esercita l'attività di
- la Ditta occupa n° dipendenti;
- la Ditta, per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e di sicurezza, ritiene di dotarsi di un impianto di videosorveglianza;

si conviene quanto segue:

la Ditta provvederà ad installare nei locali aziendali n°..... telecamere, collocate secondo la disposizione rilevabile dalla planimetria allegata che indica il posizionamento delle postazioni di lavoro e del cono di ripresa sulle parti dei locali più esposti al rischio sicurezza.

Incaricato alla video sorveglianza è il Sig....., alla presenza del quale solo possono essere visionate le videoregistrazioni.

Gli impianti saranno messi in funzione, compatibilmente con i tempi tecnici di installazione e attivazione, entro il

Le parti si danno atto che i lavoratori saranno informati personalmente, oltre che dalla cartellonistica esposta, anche mediante sottoscrizione di copia del presente accordo con allegata planimetria o di altra comunicazione idonea allo scopo.

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sarà effettuata solo se necessaria per il perseguimento delle finalità sopra indicate;
- i lavoratori -ed i cittadini in genere- che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- nella registrazione, il periodo di conservazione delle immagini viene limitato alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività, sospensione dell'attività, o per aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- viene esclusa ogni creazione di banche dati tale da rilevare anche sole informazioni statistiche; le immagini non saranno diffuse all'esterno.

Le parti convengono inoltre che:

- nel controllo delle aree oggetto di videosorveglianza, saranno adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone;
- possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati e che le stesse non possano essere visionate da estranei;
- Il posizionamento sarà effettuato in modo tale che il personale solo incidentalmente possa venire ripreso nell'angolo visuale delle telecamere;
- nelle attività di sorveglianza sarà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa: non saranno quindi effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa;
- viene esclusa in ogni caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Ditta _____

Per le R.S.A. _____